

## STATUTO

**Art. 1.** – E' costituita l'Associazione Cuochi Trieste, libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

**Art. 2** - L'Associazione ha lo scopo raccogliere ed unire intorno ad essa i cuochi, coloro che hanno esercitato la professione, i sostenitori della categoria e gli allievi degli istituti e delle scuole alberghiere per dar vita ad uno spirito unitario di categoria, al fine di raggiungere un maggior prestigio ed una migliore condizione sociale e professionale; ha inoltre lo scopo di Costituire, nei confronti di istituzioni ed enti, la rappresentanza di coloro che si dedicano all'attività culinaria professionale o ne sostengono lo sviluppo e la promozione, creando occasioni di incontro e dibattito sui problemi della categoria e favorendo la migliore conoscenza e cooperazione fra soggetti che operano nel settore.

Per attuare le suddette finalità l'Associazione potrà:

- a) Promuovere, autonomamente e in collaborazione con altri enti, tutte le iniziative che contribuiscano alla conoscenza e alla diffusione della cultura gastronomica provinciale e regionale, nonché alla tutela del suo patrimonio storico; in particolare: potrà dar vita o promuovere iniziative specifiche come laboratori, stage, corsi, seminari e manifestazioni di vario genere, aventi come oggetto la cucina e i suoi prodotti, nonché iniziative a carattere sociale, culturale e ricreativo per fornire ai propri iscritti momenti di ritrovo e aggregazione;
- b) Progettare, organizzare e gestire attività di formazione professionale, di aggiornamento e riqualificazione degli operatori del settore e dar vita a centri di formazione professionale o scuole allo scopo di sviluppare le attività previste dallo statuto e promuovere la conoscenza dell'arte culinaria.
- c) Approfondire le conoscenze tecniche di cucina, predisponendo, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, pubblicazioni, dibattiti e convegni su argomenti di generale interesse del settore; in particolare su temi inerenti la sana alimentazione, la nutrizione e la ristorazione di qualsiasi ambito e grado (privato, collettivo, turistico ecc.), sollecitando o costituendo a tal fine organi di formazione professionale, informazione e cultura;
- d) Evidenziare attraverso manifestazioni, concorsi, premi e riconoscimenti, l'eccellenza professionale e l'attività meritoria di cuochi che, anche sotto il profilo deontologico, siano esempi di una qualificazione adeguata alle trasformazioni e alle esigenze della cucina italiana e regionale e della sua diffusione;
- e) Ottenere dalle pubbliche amministrazioni o da privati il riconoscimento morale e l'aiuto necessario per poter perseguire, anche attraverso Fondazioni, scopi di pubblica utilità, assistenza e solidarietà sociale a favore della categoria e di propri iscritti particolarmente bisognosi;
- f) Collaborare, aderire o partecipare attivamente, esprimendo proprie rappresentanze, a confederazioni, enti nazionali, internazionali o comunitari che espletino o prevedano nel proprio territorio settori di attività inerenti la categoria e il proprio ambito di competenza;
- g) Compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità. Costituire società di capitali e/o cooperative a.r.l. per svolgere attività di natura commerciale o di servizio ed eventi specifici, sempre legati alle attività associative.

Per il conseguimento dei fini di cui sopra, in via esemplificativa e non tassativa, la Società potrà svolgere le seguenti attività connesse e strumentali alle attività istituzionali:

- istituire e gestire scuole o corsi di specializzazione e formazione professionale nel settore della cucina e della gastronomia;

- promuovere scambi culturali e collaborazioni con altre associazioni o enti aventi oggetto analogo;
- predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un'opera di pubblica utilità per tutti coloro che siano interessati al settore della cucina, dei suoi prodotti tipici e della ristorazione sul territorio;
- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi, abbigliamento, attrezzatura e altro materiale di interesse del settore;
- gestire centri di ristorazione posti all'interno delle strutture ove l'associazione svolge le proprie attività o le proprie manifestazioni;
- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli o emblemi, anche con l'apposizione degli stessi su articoli e attrezzature inerenti il settore, di cui potrà effettuare il commercio al minuto all'interno delle strutture in cui opera;
- realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- svolgere manifestazioni, esibizioni, convegni, dibattiti, mostre, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

L'Associazione è retta dal presente statuto.

**Art. 3** - L'associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- **soci ordinari:** professionisti della ristorazione che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; ad essi è fatto obbligo di partecipazione ad almeno 2 manifestazioni all'anno. Eventuali deroghe per gravi e documentati motivi potranno essere concesse dal Consiglio Direttivo.
- **soci onorari:** persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali;
- **soci straordinari:** persone, enti o istituzioni che condividono le finalità dell'associazione e che partecipano alle iniziative promosse dall'associazione medesima pur non essendo professionisti del settore. La quota annuale verrà determinata dal Consiglio Direttivo
- **soci studenti:** allievi degli Istituti alberghieri o di altri Istituti che condividono i fini istituzionali, la cui quota annuale verrà determinata dal Consiglio Direttivo e non potrà in ogni caso superare il 50% della quota prevista per i soci ordinari.

I soci che aderiranno alla Federazione Italiana Cuochi saranno automaticamente iscritti all'Associazione Cuochi Trieste

**Art. 4.** - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci, dal Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

**Art. 5.** - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

**Art. 6.** - Tutti i soci ordinari maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

**Art. 7.** - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative
- apporti in natura da parte degli associati
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrata

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 8.** - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

**Art. 9.** - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri;

**Art. 10.** - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci con diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea, oppure mediante posta elettronica o sms o con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo ed efficace al fine della certezza della comunicazione

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale oppure con altri mezzi idonei

**Art. 11.** – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

**Art. 12.** – Il consiglio direttivo è composto da 7 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 4 anni, in concomitanza con le elezioni nazionali. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

**Art. 13** – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- redigere il verbale di ogni riunione, da affiggere all'albo dell'Associazione.

**Art. 14.** – Il presidente dura in carica 4 anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

**Art. 15.** – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

**Art. 16.** – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

**Art. 17** – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

**Art. 18.** – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate e purché i fondi a disposizione siano sufficienti.

**Art. 19.** – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.